m_pi.AOODRLO.REGISTRO
UFFICIALE.U.0020217.15-04-2026.h.10:46

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – Ambito Territoriale di Como - Settore Regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici e ai Docenti delle scuole statali, di ogni ordine e grado

Ai Coordinatori scolastici delle scuole paritarie di ogni ordine e grado

Oggetto**: Esami conclusivi del 1° e 2° ciclo di istruzione di alunni e studenti ricoverati in ospedale (SiO) o in istruzione domiciliare (ID) – Indicazioni operative**

Di seguito si forniscono le indicazioni operative relative allo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e dell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2025/2026, alla luce della normativa vigente e di quanto disposto dall'Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026.

ESAMI DI STATO DEL PRIMO CICLO

Le norme di riferimento per l'ammissione degli studenti all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e per le modalità di svolgimento dello stesso sono:

- **D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62**, in particolare **l'Art. 22** Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale
- **D.M. 3 ottobre 2017, n. 741**, in particolare l'**Art. 15** - *Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare* – che di seguito si riporta:

1. L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

2. L'ammissione all'esame di Stato di cui al precedente comma viene disposta ai sensi dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

3. Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

4. Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella struttura in cui l'alunna o l'alunno è ricoverato.

5. Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.

6. Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato, di cui al precedente comma 5, si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

7. Per tutti i candidati ricoverati in ospedale o luoghi di cura ovvero in istruzione domiciliare l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.

ESAME DI MATURITÀ - SECONDO CICLO

L'Esame di Maturità, conclusivo del secondo ciclo di istruzione si svolge secondo il decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017 e l'O.M. 54 del 26 marzo 2026.

a. Svolgimento degli scrutini (art. 3 comma 4)

Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d'esame, nonché per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti:

a) *nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una **durata pari o inferiore**, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono all'istituzione scolastica di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe dell'istituzione scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame.*

*b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una **durata prevalente**, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con l'istituzione scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso all'istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nel documento di valutazione e nei registri.*

Il Dirigente scolastico e il Consiglio di classe, al fine di effettuare lo scrutinio verificano per tempo:

- l'avvenuta partecipazione alle prove **INVALSI;**
- lo svolgimento delle attività previste dai Percorsi di Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO) negli ultimi tre anni del corso di studio;
- la corretta compilazione del **Curriculum dello studente.**

A seguito dell'ammissione all'esame di Maturità il Dirigente scolastico e il Consiglio di classe segnalano al Presidente di commissione, tramite un fascicolo con protocollo riservato, il percorso formativo e le informazioni inerenti allo stato di salute dello studente, ritenute essenziali ai soli fini dello svolgimento dell'esame,

b. Costituzione delle commissioni

Con riferimento all'art.12 comma 5 dell'O.M "*Nel caso in cui il candidato abbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, sono costituite commissioni formate, per la componente interna, in relazione alla durata della degenza o della cura, prioritariamente dai docenti della scuola in ospedale che hanno seguito lo studente durante tale periodo, nel rispetto delle discipline affidate ai commissari interni dal decreto del Ministro*

dell'istruzione e del merito 29 gennaio 2026, n. 13". Pertanto, vista la specificità delle sezioni ospedaliere di II grado della Lombardia, non è possibile garantire la designazione dei docenti delle sezioni ospedaliere nelle commissioni delle scuole dei candidati ricoverati. Il su citato articolo inoltre specifica che "*Per la componente esterna, sono costituite commissioni formate dai docenti presenti nella competente commissione esaminatrice della scuola di appartenenza dello studente, salvo difficoltà obiettive e motivate, rimesse alla valutazione dell'Ufficio scolastico regionale di riferimento, con la possibilità di integrare la commissione con i componenti esterni della commissione operante presso una delle scuole di identico indirizzo di studio del luogo di degenza o di località viciniori*".

c. Effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica (art. 8)

In caso di impedimento a svolgere l'esame di Maturità presso l'istituto di appartenenza, il candidato ricoverato in ospedale o che si trova in Istruzione Domiciliare, invia per tempo al Dirigente scolastico una specifica richiesta di svolgere l'esame presso l'Ospedale oppure il proprio domicilio, correlata dalla documentazione comprovante l'impedimento.

Il Dirigente della scuola di appartenenza, acquisita la richiesta, trasmette tempestivamente a mezzo PEC la richiesta e la documentazione comprovante l'impedimento all'Ufficio V "Ordinamenti e politiche per gli studenti" - drlo@postacert.istruzione.it. al fine di consentire di verificare le diverse situazioni e predisporre le eventuali autorizzazioni allo spostamento della commissione, che saranno successivamente rilasciate su richiesta formale del Presidente della commissione.

Come, infatti, indicato nell'articolo 8, i *Dirigenti preposti agli USR valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella* ***sessione suppletiva***.

d. Prove d'esame

Si ricorda che il candidato che ha usufruito dei percorsi di Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare sostiene le **prove ministeriali previste dal proprio indirizzo di studio** e svolge il **colloquio** con le medesime modalità previste dalla normativa e alla presenza dell'intera commissione.

Qualora sia in possesso di un **Piano Educativo Individualizzato (PEI)** che ne contempli la necessità, è necessario che la commissione predisponga le corrispondenti **prove equipollenti**.

Qualora il candidato sia in possesso di certificazione di **Disturbo Specifico dell'Apprendimento**, la commissione assicura l'adozione, ove necessario, degli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato (PDP), nonché la concessione di tempi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte.

Per le situazioni di studenti con **altri bisogni educativi speciali**, formalmente individuate dal Consiglio di classe, si ricorda alla Commissione che, in sede d'esame, non sono previste misure dispensative; è invece assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi previsti dal relativo Piano Didattico Personalizzato (PDP).

e. Calendario prove suppletive (art. 17, cc. 2-4)

Come già precisato, le prove d'esame dei candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio si svolgono, di norma, **in sessione suppletiva.**

La prima prova scritta suppletiva si svolge **mercoledì 1° luglio 2026**, dalle ore 8:30; la seconda prova scritta suppletiva si svolge **giovedì 2 luglio 2026**, con eventuale prosecuzione nei giorni

successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni; la terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge **martedì 7 luglio 2026,** dalle ore 8:30.

Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.

L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni/classi che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.

f. Plico telematico

Per lo svolgimento delle prove suppletive deve essere nominato un referente per il plico telematico che si recherà, insieme alla commissione, nel luogo dove si svolge l'esame di Maturità.

A tale scopo si raccomanda di verificare per tempo l'efficacia della connettività e la disponibilità di una stampante che consenta la riproduzione rapida e corretta delle prove e si ricorda che la connessione internet deve essere disabilitata dopo aver scaricato il plico telematico.

Si richiama, altresì, quanto previsto dall'art. 18, comma 2, secondo cui i plichi necessari per le prove scritte suppletive o straordinarie, nonché per eventuali prove in formato speciale, devono essere richiesti direttamente dalle istituzioni scolastiche o per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, mediante le apposite funzioni SIDI "Richiesta Prove Sessioni Suppletiva o Straordinaria" e/o "Richiesta prove in formato speciale".

La richiesta deve essere formulata sulla base delle informazioni e dei dati trasmessi dai Presidenti di Commissione entro la mattina successiva allo svolgimento della prima prova scritta e deve contenere puntuali indicazioni in merito al corso di studi, alle sedi, alle commissioni e al numero dei candidati interessati.

Si rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento si rivelasse ulteriormente necessario.

Si ringrazia per l'attenzione e si saluta cordialmente.

IL DIRETTORE GENERALE
Luciana Volta

Referente: CC
02/574627261 - VOIP: 80761
concetta.cosenza@scuola.istruzione.it

Luciana Volta
Ministero dell'Istruzione e del Merito
15.04.2026
09:57:41
GMT+02:00